



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7. Proponente: IREOS S.p.a.

Richiesta integrazioni e chiarimenti.

Al proponente:

IREOS S.p.a.

e p.c.:

Comune di Livorno

Provincia di Livorno

Autorità di Bacino Distrett.le App.no Sett.le

Arpat - Dipartimento di Livorno

Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della
Prevenzione di Livorno

A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa

IRPET

A.S.A. Spa

REGIONE TOSCANA:

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Tutela della Natura e del Mare

Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Urbanistica e Politiche abitative

Settore Pianificazione del territorio

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Direzione difesa del suolo e protezione civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Settore Tutela Acqua e Costa



Premesso che, con riferimento al procedimento regionale in oggetto:

- l'istanza è stata presentata dal proponente il 31/07/2020 ed acquisita dal protocollo regionale in data 03/08/2020 (protocolli n. 269095 e n. 269096) e perfezionata il 11/09/2020 (protocollo n. 216593);
- il procedimento è stato avviato in data 16/09/2020, ai sensi della normativa indicata in oggetto;
- sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> sono stati pubblicati: la documentazione presentata dal proponente, fatti salvi gli elaborati o le parti di questi per i quali il proponente ha chiesto la riservatezza, una scheda di sintesi del procedimento, il previsto avviso al pubblico, nonché i contributi tecnici istruttori acquisiti agli atti.

Ciò premesso, in relazione all'esame della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati a corredo della domanda di avvio del procedimento in oggetto siano completati ed integrati, come previsto al comma 2, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931.

Si specifica che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale;
- adeguata qualità grafica.

Si chiede al proponente di integrare e chiarire quanto di seguito riportato.

Aspetti programmatici:

A.1 nell'elenco dei rifiuti conferibili (denominato "Allegato 1 – Elenco CER") sono presenti numerosi codici EER di origine urbana appartenenti alla famiglia 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" (sotto-famiglie 2001 e 2003); le attività di smaltimento dei rifiuti urbani rientrano nell'ambito del Servizio pubblico che l'autorità per il servizio di gestione integrata svolge in privativa e provvede ad affidare con le disposizioni stabilite dalle norme nazionali. Tali attività rimangono quindi escluse dal libero mercato. La privativa è sempre assicurata nel caso di impianti pianificati gestiti dal gestore del servizio o da soggetto convenzionato con lo stesso. Si chiede al proponente di chiarire se intende o meno gestire rifiuti urbani, definendo, se del caso, tipologie e operazioni previste, tenuto conto della vigente disciplina in materia di privativa nello smaltimento;

A.2 si chiede al proponente di presentare una verifica dell'area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione previsti nel paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB. La verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, se necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti. Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti.



Aspetti ambientali:

1. componente Atmosfera:

- 1.1** nel contributo ARPAT, in merito alle emissioni odorigene, vengono illustrate alcune proposte gestionali finalizzate all'abbattimento di composti che possono dar luogo a maleodoranze (quali, tra l'altro, la gestione degli scrubber per l'abbattimento delle ammine e dell'ammoniaca, l'adozione di specifici monitoraggi, ecc.), si chiede al proponente di valutare tali proposte ed implementare il proprio modello gestionale al fine di ridurre il potenziale disturbo sui recettori abitativi presenti nei dintorni dell'impianto;
- 1.2** in relazione al sistema di gestione e controllo dell'efficienza dei carboni attivi, il proponente illustra il funzionamento del gascromatografo con rivelatore PID che verrà impiegato nel controllo dei composti organici volatili, al fine di prevenire le emissioni odorigene; a questo proposito si richiedono maggiori informazioni tecniche, di gestione e di utilizzo del PID; si chiede al proponente di valutare l'ipotesi di dotarsi di uno strumento che rilevi in continuo la concentrazione di carbonio organico totale negli effluenti a monte e a valle dei carboni attivi;
- 1.3** si chiede al proponente di implementare la procedura operativa per la sostituzione dei carboni soprattutto sulla parte gestionale dei vari scenari in cui si potrebbe trovare l'impianto visto il suo funzionamento non lineare;
- 1.4** si chiede al proponente di introdurre tra gli inquinanti dell'emissione E4 un valore limite o di soglia per il parametro "odore" (il settore modellistica di ARPAT suggerisce un impatto olfattivo complessivo dell'installazione non superiore a 500 ou/m³);
- 1.5** relativamente alla procedura operativa prodotta per la valutazione dell'efficienza di abbattimento per i COV dell'impianto a carboni attivi (trasmessa in data 30/10/2020 in ottemperanza ai decreti di approvazione dell'impianto ed al decreto di voltura dell'autorizzazione), si chiede al proponente di rivedere le percentuali dei livelli di VOC indicate nella procedura stessa, sulla base dei valori di concentrazione di odore misurati al camino dell'emissione E4;
- 1.6** il settore modellistica di ARPAT ha eseguito una verifica modellistica sullo "studio 2020" prodotto dal proponente maggiormente orientata all'analisi degli odori, che hanno caratterizzato la precedente gestione dell'installazione e fornisce alcune indicazioni per eseguire dei monitoraggi successivi alla messa in opera della modifica prevista; si chiede al proponente di visionare e valutare già in questa fase tali considerazioni);
- 1.7** in relazione allo studio 2020 presentato: si chiede di indicare per ognuno dei recettori discreti individuati la distanza dall'impianto; per l'idrogeno solforato si chiede di valutare anche la soglia olfattiva prevista dal WHO;
- 1.8** si richiede al proponente informazioni (anche fotografiche) circa la collocazione ed i dati rilevati dalla stazione meteorologica nonché sul mancato impiego di questi nelle applicazioni modellistiche finora sviluppate;
- 1.9** si richiede al proponente di aggiornare il quadro attuale dello stato della qualità dell'aria della Zona Costiera all'anno 2019 riferito alle stazioni fondo Li-La Pira, Li-Cappiello e di LI-ENI Stagno;
- 1.10** si richiede al proponente di valutare la conformità delle ricadute dell'impianto, per quanto riguarda il parametro H₂S, sommando ai singoli contributi i valori di fondo dell'area di studio rappresentati dai corrispondenti indicatori di idrogeno solforato misurati dalla stazione di misurazione di LI-ENI Stagno nell'anno 2019;



- 1.11** in merito all'eventuale valutazione dell'impatto emissivo del traffico veicolare indotto (paragrafo 5.10 del SIA), sarebbe opportuna una valutazione dei flussi di traffico giornalieri dei mezzi che conferiscono i rifiuti in ingresso ed in uscita, il numero dei giorni di attività lavorativa previsti, nonché la tipologia di mezzi utilizzati;
- 1.12** relativamente alle linee di indirizzo del PRQA riferite al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, sarebbe preferibile per gli edifici di servizio dell'impianto, prevedere accorgimenti che tengano conto della riduzione dei consumi e soluzioni che comportino emissioni in atmosfera nulle per la produzione di acqua calda;
- 1.13** in relazione alle linee di indirizzo del PRQA riguardanti la limitazione dell'inquinamento atmosferico (assorbimento di materiale particolato ed ozono) si richiede al proponente di prevedere l'estensione della piantumazione con specifiche specie arboree per le aree ripristinate a verde previste dal SIA nell'intorno dell'impianto;
- 1.14** in merito agli obiettivi del PRQA, relativamente al quadro emissivo dell'impianto, sarebbe preferibile che lo studio effettuasse una valutazione riferita ai parametri NO_x , NH_3 , H_2S , COVNM rispetto agli obiettivi generali e specifici del piano, in particolare all'obiettivo generale C "Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite" ed agli obiettivi specifici C1 "Contenere le emissioni di materiale particolato PM10 primario e ossidi di azoto NO_x nelle aree non critiche" ed A3 e B1 "Ridurre le emissioni dei precursori di PM10 ed ozono sull'intero territorio regionale";
- 1.15** In merito al contesto emissivo dell'impianto, si richiede al proponente di valutare l'incremento emissivo complessivo comunale (riferimento dati IRSE 2010) riferito ad azoto ammoniacale e carbonio organico totale (COT);
- 1.16** il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), di cui all'Allegato 2 alla D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72, prevede, al par. 3 della Parte Prima, che qualora le emissioni convogliate di uno stabilimento siano particolarmente significative, dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti. Al fine di stabilire la significatività delle emissioni il documento prevede delle soglie di sostanze emesse, espresse in flusso di massa, oltre le quali è necessario lo studio meteo diffusionale degli inquinanti. Esaminando il quadro emissivo dell'installazione si osservano, per l'emissione E4, superamenti delle soglie per le sostanze della Tab. A1, classe II (rateo emissivo pari a 38,2 g/h; soglia pari a 10 g/h), della Tab. A1, classe III (rateo emissivo pari a 192,6 g/h; soglia pari a 50 g/h); della Tab. B, classe I (rateo emissivo pari a 3,8 g/h; soglia pari a 1,5 g/h), della Tab. B, classe III (rateo emissivo pari a 192,6 g/h; soglia pari a 75 g/h) e della Tab. D, classe I (rateo emissivo pari a 192,6 g/h; soglia pari a 100 g/h). Tenuto conto che l'emissione E4 è dotata di impianto di abbattimento, si chiede al proponente di verificare, anche dai controlli di emissione effettuati nel tempo (nonostante le emissioni fossero separate), la reale concentrazione di sostanze per le quali si osserva un superamento delle soglie, al fine di presentare un nuovo quadro emissivo con valori limite più bassi, che permettano di mantenere un rateo emissivo di stabilimento inferiore alle soglie previste dal PRQA; in alternativa il proponente deve valutare l'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione delle sostanze sopra citate;

2. componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;



2.1 il proponente rileva che i consumi di acqua risultano di modesta entità e che i consumi ad uso industriale risultano in leggera diminuzione negli ultimi anni (quest'ultima affermazione non trova conferma nei dati forniti, considerando che per l'annualità 2017 è da segnalare l'interruzione dell'attività in seguito al sequestro); a tal fine si evidenzia che, secondo quanto indicato dalla BAT 19b delle BATC di settore, è necessario prevedere il riutilizzo nel processo delle acque meteoriche di seconda pioggia al fine di diminuire i consumi idrici dell'installazione. Si richiede quindi al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento in tal senso;

3. componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;

3.1 come già richiesto in materia di qualità dell'aria, si chiede al proponente di considerare la messa a dimora di materiale arboreo o arbustivo, realizzazione di fasce tampone e/o piccole aree verdi, lungo il perimetro della proprietà o in zone limitrofe, eventualmente in disponibilità della Ditta, a compensazione dell'impegno di suolo impermeabilizzato, e quale mitigazione dell'impatto visivo; si chiede di privilegiare l'utilizzo di materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari e verranno prestate opportune cure colturali, secondo un piano di manutenzione del verde. Si ritiene che il proponente debba attenersi a quanto prescritto nelle norme tecniche attuative del Piano particolareggiato Picchianti, nel quale sono descritte le regole per la sistemazione del verde di arredo stradale e quello privato con indicazione della densità di copertura e delle essenze arboree e arbustive ammesse;

4. componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;

- 4.1 per tutti i macchinari presenti nell'installazione occorre presentare schede che ne attestino le caratteristiche, con indicazione del luogo di ricovero e delle capacità massima;
- 4.2 il proponente deve indicare per ogni tipologia di attività quale sia la funzione dell'impianto;
- 4.3 al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, (come previsto dalla BAT11) si chiede che il proponente proceda al riesame del sistema di gestione ambientale e presenti le procedure operative / e la modulistica aggiornata relativamente alla gestione dei rifiuti;
- 4.4 al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito/stoccaggio dei rifiuti, si chiede che il proponente presenti un documento secondo i criteri previsti dalla BAT4 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018, nonché dalla circolare incendi Ministero dell'ambiente n. 121 del 21/01/2019. Gli stoccaggi devono essere puntualmente descritti e riportati in idonea planimetria al fine di valutare l'idoneità dell'area di deposito con la quantità da stoccare; si ricorda che è previsto che l'autorizzazione individui il quantitativo massimo di rifiuti presenti, che non dovrà essere mai superato. La planimetria in scala dovrà inoltre indicare lo spazio dedicato ad ogni attività, avendo cura di suddividere lo spazio per macro-famiglie di CER. Si evidenzia inoltre che la BAT4 prevede appositi spazi per i rifiuti pericolosi imballati. Si ritiene fin da ora esprimere parere negativo all'uso promiscuo delle baie;
- 4.5 Non è chiaro a cosa si allude nel testo quando si parla di deposito D13; con D13, infatti, si indica un'operazione di trattamento e non di stoccaggio; si chiede al proponente di chiarire;
- 4.6 le operazioni D13 vengono descritte in modo generale, senza entrare nello specifico riguardo, ad esempio, alla finalità per cui vengono effettuate e come intervengono a modificare le



caratteristiche del rifiuto. Per tali informazioni, fare riferimento al documento allegato alla presente nota, denominato “Dati Tecnici riassuntivi”;

- 4.7 in relazione alle operazioni di miscelazione, si ricorda che come previsto dalla sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n.75 della Corte Costituzionale, devono sempre essere autorizzate sia le miscelazioni vietate che quelle non vietate dalla normativa vigente; si chiede quindi al proponente di presentare una dettagliata relazione sulle operazioni di miscelazione, da effettuare come operazione D13, in deroga e non, indicando le tipologie di rifiuti (P e NP) pericolosi che intende miscelare e con quali criteri sono effettuate le medesime miscele, quali rifiuti pericolosi (specificando le HP) sono ricompresi o esclusi da tali operazioni. Si chiede anche di dettagliare la finalità e il destino del rifiuto prodotto con le operazioni tenendo presente quanto disposto dalla BAT n.2 (tracciabilità e compatibilità);
- 4.8 in riferimento al processo di inertizzazione, si chiede al proponente di descrivere l’impianto e le caratteristiche tecniche del medesimo, di indicare le tipologie dei rifiuti da sottoporre al trattamento e di specificare le fasi del processo compreso le modalità e tempi di maturazione previsti e le modalità di controllo del medesimo; dovranno essere indicate le performance dell’impianto (% di abbattimento inquinanti) e il range di ammissibilità dei rifiuti in ingresso. Si chiede inoltre di esplicitare la motivazione e l’obiettivo finale del trattamento e la destinazione dei rifiuti. Tenuto conto che ai fini del trattamento è prevista, come operazione propedeutica al trattamento, la miscelazione dei rifiuti, anche in deroga al divieto di cui all’art.187 comma 1 del Dlgs. 152/2006, si ritiene che il proponente chiarisca cosa intende per “ricette codificate” e come intende garantire la loro standardizzazione;
- 4.9 in riferimento alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento UE1013/06, si chiede al proponente di indicare per quali tipologie ritiene di dover procedere a smaltimento presso impianti esteri, specificando le modalità di gestione della spedizione;
- 4.10 in riferimento alle operazioni “D14” si rileva che nella documentazione è riportato sistematicamente quanto descritto in AIA (operazioni D9: ricondizionamento, triturazione, miscelazione); si chiede quindi al proponente un maggior livello di dettaglio, specificando, in previsione della reale operatività dell’impianto, cosa intende ricomprendere in queste operazioni, circostanziando e motivando il trattamento per le tipologie di rifiuti e dichiarandone l’obiettivo;
- 4.11 in relazione ai cod. ERR da attribuire dopo le operazioni si evidenzia fin da ora che non appare appropriato il cod. ERR 191212 o 191211;
- 4.12 in riferimento all’attività di trattamento R5 (applicata al rifiuto inertizzato) prevista per il rifiuto trattato, da smaltire in miniera, in passato concessa alla RA.RI., si ritiene opportuno che il proponente aggiorni la situazione con una specifica relazione in modo tale da fornire garanzie procedurali e ambientali;
- 4.13 si richiede al proponente di esplicitare la esigenza e le motivazioni tecniche, nonché di evidenziare il vantaggio dal punto di vista ambientale, di effettuare ulteriori trattamenti (presso proprio impianto o presso terzi) su rifiuti già trattati ad esempio con operazioni D13 (miscelazioni) e/o D9;
- 4.14 le operazioni di cernita e selezione non possono essere ricomprese nell’attività R13, ma devono essere inserite e autorizzate come operazione R12. Il proponente deve descrivere tale attività indicando il flusso di rifiuti su cui si intende procedere con questa operazione e dichiarati gli obiettivi del trattamento, quali le percentuali di recupero;
- 4.15 si ritiene fin da ora anticipare che di norma non si concorda con la possibilità di inviare a trattamento rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento appartenenti quindi al capitolo 19



dell'All. D, parte IV, del D.lgs152/06, come ad esempio i rifiuti con cod. ERR 190203/04 (miscele), 190305/04 (inertizzato), 191212/11 (rifiuto da trattamento meccanico);

- 4.16 in relazione ai cod. ERR da attribuire dopo una o più operazioni di trattamento si evidenzia fin da ora che non appare appropriato il cod. ERR 191212 0 191211 assegnato ai rifiuti triturati per singolo flusso e che è necessario che, dimostrata l'esigenza di ri-trattare rifiuti, in merito alla codifica del rifiuto proveniente da operazioni D13 e successivo trattamento (D9), siano fornite ulteriori informazioni e sulle modalità scelte a garanzia della tracciabilità;
- 4.17 si condivide con il proponente nel considerare la produzione dei rifiuti un impatto significativo, pertanto, si ritiene opportuno che siano date evidenze a dimostrazione che dal punto di vista gestionale e operativo il sistema è sotto controllo;
- 4.18 si ricorda che ai sensi del DL 04/10/2018, n. 113 (convertito con legge 01 dicembre 2018, n. 132.), all'art. 26-bis, è previsto che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna;
- 4.19 il proponente deve presentare la relazione di Verifica di applicabilità della Direttiva Seveso;
- 4.20 si ritiene che, in linea generale e in accordo con quanto espressamente anche indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (BATC rifiuti) utilizzata dal proponente come riferimento, sia necessario provvedere alla verifica di adeguatezza dell'impianto rispetto alle indicazioni sulle BAT;
- 4.21 si chiede al proponente di dare una risposta alle considerazioni espresse dal Comune di Livorno, nel proprio contributo, in relazione alla reiterata richiesta di trasmettere *“la documentazione relativa al procedimento di bonifica in itinere ovvero un progetto che preveda interventi di bonifica/MISO così come richiesto nella Conferenza dei Servizi bonifiche del 07.03.2017”*;

5. altre richieste;

- 5.1 si chiede al proponente, di contro-dedurre le osservazioni presentate dal Comitato Livorno nord e pubblicate sul sito internet della Regione Toscana, all'indirizzo indicato in premessa;
- 5.2 si chiede al proponente di presentare le proprie considerazioni circa il contributo del Comune di Livorno del 17/11/2020, sugli aspetti di competenza del Settore Urbanistica e Programmi Complessi e del Settore Edilizia Privata e SUAP in materia di titoli edilizi;

Ai fini della predisposizione della documentazione di integrazione e di chiarimento, si chiede al proponente di prendere visione dei contributi tecnici istruttori agli atti del procedimento e pubblicati sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>, al fine di meglio comprendere le richieste formulate con la presente nota.

Il proponente può presentare le proprie considerazioni anche sugli ulteriori aspetti contenuti nei contributi istruttori agli atti, oltre a quelli indicati in precedenza con la lettera “A” e con i numeri da 1 a 5. In modo particolare si chiede al proponente se intende rispondere, già in questa fase, alle richieste avanzate dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti ai fini della successiva fase di rilascio dell'AIA.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Si chiede al proponente di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento che verrà presentata contenga elaborati recanti dati riservati che non possono essere pubblicati sul sito web regionale; in tal caso il proponente dovrà presentarne una versione pubblicabile, emendata da tali dati.

Ai sensi del comma 5, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, **la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere depositata entro il termine perentorio di trenta giorni a far data dalla presente**, presso il Settore scrivente (in formato digitale, sia firmato – es. p7m che aperto – es. .pdf). Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta, l'istanza si intende respinta.

Si ricorda che detto termine per la presentazione di integrazioni e di chiarimenti può essere sospeso, su richiesta motivata del proponente, una sola volta e per un periodo non superiore a 180 giorni.

Tenuto conto della rilevanza delle integrazioni richieste, in particolare quelle relative all'impatto delle emissioni in atmosfera e della gestione dei rifiuti, si comunica sin da adesso, ai sensi del comma 6, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, che la documentazione richiesta è da ritenersi sostanziale e rilevante per il pubblico e come tale si chiede che entro il medesimo termine previsto per la trasmissione delle integrazioni, il proponente presenti un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 dell'art. 24 del Dlgs. 152/2006, da pubblicare sul sito web della Regione Toscana.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Alessio Nenti tel 055 4387161
Marcello Bessi tel 055 4382511

email: alessio.nenti@regione.toscana.it
email: marcello.bessi@regione.toscana.it

Distinti saluti,

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

mb/an

Allegati:
scheda "Dati Tecnici riassuntivi"